



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 668/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali” - Reg. Gen. n. 584

Ad iniziativa del consigliere Carlo Aveta

Depositata in data 23 gennaio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27.01.2015

IL VICE PRESIDENTE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disciplina in materia di tasse automobilistiche
per i veicoli ultraventennali”

*Ad iniziativa del Consigliere
Carlo Aveta*

(Registro Generale numero)

ATTIVITÀ LEG. VA
REG. GEN. N. 584

RELAZIONE

L'entrata in vigore delle misure previste dalla Legge di Stabilità 2015 in merito alla tassa di possesso/circolazione delle auto e moto ultratrentennali e ultraventennali, ha creato una netta disparità di trattamento tra le due tipologie, cancellando completamente i benefici dell'esenzione dal bollo per i veicoli con più di venti anni e meno di trenta dall'anno di fabbricazione.

Dato che la normativa in materia di tasse automobilistiche dal primo gennaio 1999 è di competenza regionale, per evitare che i proprietari campani di auto e moto di interesse storico ultraventennali possano decidere di svendere all'estero o demolire i propri veicoli, visti i provvedimenti adottati anche dalle altre Regioni, si propone con questa Legge di conservare l'esenzione dal pagamento della regolare tassa di possesso concedendo loro la possibilità di pagare esclusivamente una tassa di circolazione forfettaria, di circa il 30% più elevata dei veicoli con più di trenta anni, nel caso in cui il veicolo sia utilizzato sulla pubblica strada.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente Proposta di Legge Regionale non comporta impegno di spesa sul Bilancio Regionale.

Art. 1

1. Si definiscono "veicoli ultraventennali" gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 40,00 (quaranta/00) per gli autoveicoli e di euro 16,00 (sedici/00) per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.

4. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 2 è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita.

5. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per i veicoli ultratrentennali.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.